

Le nuove regole per le manifestazioni di sorte locali Note operative per gli organizzatori

Il DPR 26 ottobre 2001, n. 430, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.12.2001,
prevede nuove regole sulla manifestazioni di sorte locali con decorrenza dal
12 aprile 2002.

La principale modifica alla norma in vigore riguarda il passaggio dal regime autorizzatorio ad un sistema che prevede l'obbligo della comunicazione preventiva.

Di seguito sono riportate le caratteristiche principali delle manifestazioni e gli obblighi in capo ai promotori.

Definizione delle manifestazioni di sorte locale (articolo 13)

- **Sono manifestazioni di sorte locale:**
 - a) **le lotterie:** sono manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine d'estrazione. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia ed il loro valore non deve superare la somma di euro 51.645,69, pari a 100 milioni di lire; i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazioni progressive, da indicarsi nella fattura d'acquisto rilasciata dallo stampatore;
 - b) **le tombole:** sono manifestazioni di sorte effettuate con l'utilizzo di cartelle portanti una determinata quantità di numeri, dal numero 1 al numero 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per primo si verificano le combinazioni stabilite. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui si estrae la tombola ed ai comuni limitrofi, e il montepremi non deve superare la somma di euro 12.911,42, pari a 25 milioni di lire;
 - c) **le pesche o banchi di beneficenza:** sono manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. La vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune dove si effettua la manifestazione ed il ricavato non deve superare la somma di euro 51.645,69, pari a 100 milioni di lire.
- **Le manifestazioni possono essere organizzate per le esigenze finanziarie di:**
 - a) enti morali
 - b) associazioni e comitati senza fini di lucro, con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
 - c) O.N.L.U.S.
 - d) Partiti o movimenti politici, sia al di fuori sia nell'ambito di iniziative locali organizzate dagli stessi.
- **E' abolita l'autorizzazione**

Adempimenti degli organizzatori (articolo 14, commi 1 – 2 – 3 – 7 – 8 – 9 – 10)

- **I promotori sono obbligati a comunicare almeno trenta giorni prima al sindaco e al prefetto l'effettuazione della manifestazione. La comunicazione è esente da imposta di bollo. Alla comunicazione sono da allegare:**

Per le lotterie

- **Il regolamento**, nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui sono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

Per le tombole

- Il regolamento, nel quale sono indicati i premi e i prezzi di ogni cartella.
- La cauzione pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore normale degli stessi.
- La cauzione è prestata a favore del Comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

Per le pesche o i banchi di beneficenza

Nella comunicazione va indicato il numero ed il prezzo dei biglietti da emettere

- **I promotori devono curare la pubblicazione, in tutti i comuni interessati, di un avviso relativo all'estrazione della lotteria o della tombola.**
Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta al Prefetto ed al Sindaco, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento, la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
- **Devono redigere processo verbale delle operazioni di estrazione o di chiusura delle operazioni, consegnarne copia all'incaricato del Sindaco, che deve presenziare alle operazioni, ed inviarne copia al Prefetto.**
- **Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori, pena la perdita della cauzione prestata.**

Le sanzioni

(articolo 113 bis del R.D.L. 19.01.1938, n. 1933)

- **I Comuni sono l'autorità competente a effettuare i controlli, ricevere i rapporti ed i proventi di eventuali sanzioni.**
- **Effettuazione di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza al di fuori dei casi consentiti: sanzione da € 1.032,91 (£. 2.000.000) ad € 10.329,14 (£. 20.000.000)**
La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio sia di scarso valore.
- **Reclamizzare manifestazioni non consentite: sanzione da € 309,87 (£. 600.000) ad € 3.098,74 (£. 6.000.000)**
La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità è effettuata tramite stampa o radio o televisione.
- **Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle manifestazioni non consentite è punito con la sanzione da € 154,94 (£. 300.000) ad € 929,62 (£. 1.800.000).**